CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1930 AL 30 GIUGNO 1931

# Art. 3

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-1930, restano determinate in

L. 12.102.210.06 delle quali furono riscosse

L. 12.092.383,06

---------- e rimasero da riscuotere

L. 9.827 -

---

Versione in vigore dal 12 maggio 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 |
| Estremi | Legge 3 aprile 1933, n. 311 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1933 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conto-consuntivo-dell-amministrazione-del-fondo-di-massa-del-corpo-1933/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it